

COMUNE DI MIRANDOLA

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E PROMOZIONE
DELLE APERTURE AL PUBBLICO
NEI FINE SETTIMANA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI,
DELLA STRUTTURA EX CASELLO FERROVIARIO DI VIALE 5 MARTIRI 2 – ANNO 2025**

Art.1 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la gestione e promozione delle aperture dell'ex Casello ferroviario sito in viale 5 Martiri 2 e, le relative attività di accoglienza a supporto di Mirandola IAT diffuso e del Servizio Promozione e Accoglienza Turistica del Comune di Mirandola che, ad oggi, tiene aperta la struttura il martedì e il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13.30.

A tal fine si intende ricercare la collaborazione di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato di cui all'art.4 del D. Lgs. n°117 del 3.07.2017 e del successivo D.M. n°72 del 31/3/2021 iscritte nei registri regionali/nazionali.

Art. 2 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata 1 anno (2025) a decorrere indicativamente dal 15/01/2025 e con scadenza al 15/01/2026. Il tutto potrà essere eventualmente rinnovato, nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge, purché, permanga la necessità, la convenienza e l'opportunità di proseguire nella forma gestionale. Il rinnovo sarà, comunque, soggetto ad uno specifico provvedimento da adottarsi prima della scadenza. Le prestazioni richieste potranno subire rinnovo solamente per un ulteriore anno (2026) agli stessi patti e condizioni della presente convenzione.

Il Comune di Mirandola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata della presente convenzione per gravi inadempienze di cui al successivo art. 9, ovvero in caso di specifiche disposizioni da parte di Organi superiori o Giudiziari.

L'Associazione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa formale comunicazione al Comune di Mirandola con preavviso di almeno 90 giorni.

La struttura dell'ex Casello Ferroviario, sarà ulteriormente aperta al pubblico come qui di seguito specificato con particolare riferimento ai fine settimana (sabato e domenica), alle festività e le principali manifestazioni pubbliche che si svolgeranno in centro storico seguendo i sottoelencati orari indicativi stabiliti dal Comune di Mirandola:

- sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (6 ore giornaliere)
- domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (6 ore giornaliere)
- giorni festivi (es. 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre ecc.) o giornate di manifestazioni pubbliche principali che si terranno in Piazza Costituente (es. Fiera di Mirandola, Memoria Festival, Fiera di Luglio, Settimana della Mobilità Europea ecc.) in base alle varie necessità dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (6 ore giornaliere);
- gli orari di apertura nel corso dell'anno potranno poi essere rimodulati e riprogrammati sulla base dello sviluppo del servizio offerto;

L'amministrazione potrà richiedere apertura della struttura in caso di esigenze straordinarie e/o richieste esclusive del Comune oltre gli orari specificati sopra, tali richieste però dovranno essere programmate con adeguato tempo di preavviso e in accordo con L'Associazione coinvolta;

Il totale delle ore da svolgere non sarà superiore alle 660 ore complessive di apertura.

Art. 3 Obiettivi

Con tale affidamento il Comune di Mirandola intende avvalersi delle realtà associative, riconoscendo il valore di queste quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone il coinvolgimento per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. L'apporto dell'associazionismo dovrà così contribuire a dar corso a progettualità aggiuntive, che possano coinvolgere la comunità cittadina, stimolandone interessi e partecipazione.

Le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte col fine di:

- ampliare il Servizio di accoglienza e informazione turistica presso l'immobile denominato ex Casello ferroviario di viale 5 Martiri 2, durante la maggior parte dei fine settimana (sabato e domenica), le festività e le principali manifestazioni pubbliche che si svolgeranno in centro storico seguendo i sopraelencati orari indicativi:
- garantire un ulteriore servizio di apertura della struttura in caso di esigenze straordinarie e/o richieste esclusive del Comune oltre gli orari specificati sopra e comunque fino al 15.01.2026. Tali richieste però dovranno essere programmate con adeguato tempo di preavviso e in accordo con L'Associazione coinvolta;
- migliorare l'accoglienza e la fruizione dei servizi rivolti ai visitatori;
- aumentare il coinvolgimento degli enti/associazioni che potranno realizzare maggiori attività rivolte alla cittadinanza come passeggiate in centro storico o iniziative pubbliche di conoscenza e promozione della Città e del territorio della bassa modenese;
- assicurare una continua semplificazione dei procedimenti amministrativi ed organizzativi;

Art. 4 Attività dell'Associazione

L'Associazione dovrà garantire le sottoelencate attività:

- attività di custodia della struttura ex Casello ferroviario nelle giornate di apertura al pubblico sopra elencate con almeno un incaricato presente per turno;
- attività di custodia della struttura ex Casello ferroviario in occasione di aperture per esigenze straordinarie e/o richieste esclusive del Comune oltre gli orari specificati sopra, tali richieste però dovranno essere programmate con adeguato tempo di preavviso e in accordo con l'Associazione coinvolta;
- attività di accoglienza e informazione ai visitatori;
- attività per promuovere e valorizzare l'attrattività turistica di Mirandola e del territorio della bassa modenese, attraverso la realizzazione di iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza come passeggiate in centro storico ecc.;
- attività per assicurare una continua semplificazione dei procedimenti amministrativi ed organizzativi;
- gestione e aggiornamento del sito comunale con particolare riferimento all'Argomento Turismo (<https://www.comune.mirandola.mo.it/argomenti/turismo>).

Art. 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione garantisce che i volontari coinvolti nell'organizzazione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 a tal fine all'affidatario prima dell'avvio del servizio, sarà richiesta di depositare polizza assicurativa a copertura dei rischi sopracitati a manleva di ogni responsabilità del Comune di Mirandola.

Il Comune di Mirandola declina ogni responsabilità per danni alle persone, animali o cose, che, nell'ambito delle aperture, venissero provocati dall'Associazione. L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Mirandola, dei danni alle persone, animali, cose, provocati nello svolgimento delle aperture oggetto della presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

L'Associazione s'impegna affinché la struttura dell'ex Casello Ferroviario sia mantenuta sempre aperta per il periodo indicato all'art. 2 e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente (almeno due giorni prima) e per iscritto al Servizio di riferimento del Comune di Mirandola l'impossibilità di poter tenere aperto nelle giornate concordate o l'eventuale cancellazione o spostamento di eventuali iniziative proposte, motivandone le cause.

L'Associazione indica almeno un Referente con il quale il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola possa rapportarsi agevolmente per qualsiasi esigenza legata alla gestione delle aperture o di qualsiasi altra attività organizzata e programmata.

Gli incaricati dell'Associazione, dovranno attenersi, per quanto applicabile, al codice di comportamento del personale del Comune di Mirandola, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.04.2014, nonché al PIAO per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 02/02/2024 ed alle relative modificazioni successivamente intervenute.

Art. 6 Modalità di erogazione del rimborso

Il Comune di Mirandola, relativamente alle attività svolte nell'ambito della presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nella seguente elencazione, sino ad un importo presunto massimo annuo fissato in € 15.600,00.

Le voci di spesa soggette a rimborso sono le seguenti:

- incarichi per aperture, eventuali incarichi per una Guida turistica da utilizzare in occasioni pubbliche come visite guidate ecc.;
- assicurazione per gli addetti alle aperture;
- spese di materiale;
- spese per iniziative.

Le spese sopra elencate potranno essere rimborsate all'Associazione individuata e potranno essere corrisposte fino a un massimo di quattro pagamenti ogni tre mensilità a fronte della rendicontazione delle ore e spese effettivamente sostenute e documentate, su presentazione di apposita documentazione giustificativa che si riferisca esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione riconducibili in modo inequivocabile alla attività di gestione delle aperture della struttura dell'ex Casello ferroviario. Il rimborso sarà liquidato all'Associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Comune di Mirandola.

ART. 7 – Penalità

L'Associazione dovrà scrupolosamente osservare, nella gestione delle aperture dell'ex Casello ferroviario, tutte le disposizioni riportate nella presente convenzione. Se durante lo svolgimento delle aperture fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente atto, si procederà all'applicazione di penali. Si considerano ai fini dell'applicazione delle penali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto delle turnazioni di apertura previste dalla presente convenzione;
- mancato svolgimento delle attività dell'art. 4 della presente convenzione.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- mancata realizzazione di apertura festiva, feriale od occasionale secondo la turnazione affidata dal Comune di Mirandola: euro 200,00 ad apertura;

- mancata realizzazione di una delle attività dell'art. 4 durante l'apertura della struttura dell'ex Casello ferroviario: euro 200,00 a servizio.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente o dal Funzionario Delegato.

Il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento della corretta gestione delle prestazioni affidate.

Art. 8 – Obblighi del Comune di Mirandola

Il Comune di Mirandola si impegna a fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività del precedente art.4.

La pulizia dei locali interni, la manutenzione dei locali interni e degli spazi esterni sarà a cura del Comune di Mirandola. Saranno altresì a carico del Comune anche le spese per il consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

Il Comune di Mirandola provvederà a riconoscere a titolo di rimborso del servizio reso, la somma di € 15.600,00 per il 2025. Tale importo è calcolato sulla base delle ore mensili preventivate (sia per la prestazione di servizio delle aperture della struttura sia delle attività di gestione della stessa) e potrà essere corrisposto fino a un massimo di quattro pagamenti ogni tre mensilità a fronte della rendicontazione delle ore e spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 9 - Controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l'Associazione nel corso di vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto. Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza all'esecuzione del presente Atto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Modena. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.

La stipula avverrà tramite sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Mirandola. In tale secondo caso, non sono dovute spese di registrazione o per assolvimento di imposta di bollo secondo quanto previsto dal testo unico terzo settore.